

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3021 del 15/06/2018
Oggetto	CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE SUPERFICIALI DAL RIO BOTTACCIO E DAL TORRENTE SECCHIELLO CON PROCEDURA SEMPLIFICATA AD USO DOMESTICO IN COMUNE DI VILLA MINOZZO (RE) LOCALITA' MULINO BRUCIATO E BOTTACCIO - CASE ZOBBI (PRATICA N. 427 - CODICE PROCEDIMENTO RE07A0173). TITOLARE: PAGLIANI AFRO.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3135 del 14/06/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno quindici GIUGNO 2018 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Pratica n. 13367/2018

OGGETTO: CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE SUPERFICIALI DAL **RIO BOTTACCIO E DAL TORRENTE SECCHIELLO** CON PROCEDURA SEMPLIFICATA AD USO **DOMESTICO** IN COMUNE DI **VILLA MINOZZO (RE)** LOCALITA' **MULINO BRUCIATO E BOTTACCIO – CASE ZOBBI** (PRATICA N. **427** - CODICE PROCEDIMENTO **RE07A0173**).
TITOLARE: **PAGLIANI AFRO**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;

- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 787 del 09/06/2014 avente per oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico Art. 21 R.R. 41/2001";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1415 del 05/09/2016 Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 "approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1622 del 29/10/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2254 del 21/12/2016 "Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dei dati, in recepimento del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015 secondo quanto disposto dall'accordo di partenariato 2014-2020, sezione 2 "condizionalità ex-ante tematiche FEASR" punto 6.1 "Settore delle Risorse Idriche".
- la Legge Regionale 6 marzo 2017 n. 2 "Modifiche alla L.R. 7/11/2012 n. 11 (norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e

PREMESSO che:

- con Determinazione dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 8681 in data 22/07/2008 è stata assentita al sig. Pagliani Afro C.F.: PGLFRA45E03L969L la concessione con procedura semplificata per la derivazione di acqua pubblica dal Torrente Secchiello in loc. Mulino Bruciato e dal Rio Bottaccio in loc. Case Zobbi, in comune di Villa Minozzo (RE), per la portata massima di l/s 1,5 e per un volume complessivo annuo non superiore a metri cubi 32, da destinare ad uso domestico, con scadenza 21/07/2013 e che con Determinazione dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 11122 in data 07/09/2015 è stato assentito il rinnovo di detta concessione con scadenza 31/12/2017;
- la suddetta concessione è venuta naturalmente a scadere il 31/12/2017 senza che alcuno abbia provveduto a chiederne il rinnovo entro tale termine di scadenza;

PRESO ATTO:

- dell'istanza in data 20/04/2018 presentata da Pagliani Afro C.F. PGLFRA45E03L969L tendente ad ottenere la concessione a derivare acqua pubblica dal Torrente Secchiello in loc. Mulino Bruciato e dal Rio Bottaccio in loc. Case Zobbi in comune di Villa Minozzo (RE) con la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 1,5 e per un volume complessivo annuo non superiore a m³ 32, da destinare ad uso domestico;
- che alla suddetta istanza risulta allegata una Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà resa dal richiedente, Pagliani Afro, con la quale lo stesso dichiara che *"dall'anno 2018 in poi non è stato effettuato alcun prelievo d'acqua"*.
- che il richiedente ha anche richiesto di tenere conto della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione stessa, già versata dallo stesso in occasione della precedente concessione e della quale non è stato richiesto alcun rimborso;

VERIFICATO:

- che il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 153 della L.R. n.3/99, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria;

ACCERTATO che l'utenza di cui si chiede concessione è così caratterizzata:

- prelievo da acque **superficiali**
- portata massima 1,5 l/s;
- volume annuo massimo 32 m³/anno;
- le opere di derivazione non ricadono in un'area Parco o protetta e non sono all'interno di un'area SIC/ZPS;
- non sussistono opere da assoggettare alle procedure di valutazione ambientale di cui alla L.R. 9/1999 e s.m.i.;
- il **Corpo Idrico** interessato (T. Secchiello) è identificato con il seguente Codice identificativo: **012007000000 2 ER**; il Rio Bottaccio è corpo idrico non classificato affluente nel T. Secchiello;

- dalla valutazione ex-ante dell'impatto generato dal prelievo, effettuata secondo la <<Direttiva Derivazioni>> adottata dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, la derivazione **NON RICADE** nei casi di "Esclusione".

DATO ATTO che, per quanto riguarda il **parere dell'Autorità di Bacino del Fiume Po**, di cui agli artt. 9 e 12 del R.R. 41/2001, ordinato a verificare la compatibilità della utilizzazione con le previsioni dei Piani di Tutela della risorsa idrica ed al controllo sull'equilibrio del bilancio idrico:

- con Deliberazione n. 8 in data 17/12/2015 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po ha approvato la Direttiva "Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano (<<Direttiva Derivazioni>>);
- con la sua nota prot. n. 354/5.2 del 25/1/2016 la medesima Autorità di Bacino ha definito ed indicato i criteri di applicazione delle suddetta <<Direttiva Derivazioni>>, precisando inoltre che, in base ai principi di sussidiarietà, di semplificazione amministrativa e di non aggravio dei procedimenti, la stessa Direttiva permette di individuare una serie di situazioni in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi sussistente o meno e quindi si possa superare l'espressione del parere di competenza nei casi in cui, applicando la Direttiva Derivazioni, lo stesso risulterebbe superfluo;
- a seguito di specifica richiesta di A.R.P.A.E., la Direzione Generale Cura Territorio e Ambiente della Regione Emilia-Romagna, con nota n. PG.2016.0788494 in data 27/12/2016, ha informato questa Agenzia che la Regione Emilia-Romagna condivide i contenuti e le modalità applicative della <<Direttiva Derivazioni>> approvate dalla Autorità di Bacino del fiume Po;
- questa Agenzia, a seguito delle verifiche svolte applicando i criteri e la metodologia contenuti nella citata Direttiva Derivazioni, ha accertato che l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni indicate nel disciplinare di concessione.

CONSIDERATO, inoltre:

- che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione d'uso della richiesta concessione rientra tra le tipologie di cui al comma 3 (specifiche categorie di utenti o tipologie di utilizzo) dell'art. 152 della L.R. n. 3/99, così come modificato ed integrato dalle DGR n. 1225/01, n. 609/02, n. 1325/03, n. 1274/05, n. 2242/05, n. 1994/06, n. 2326/08, n. 1985/2011, n. 65/2015 e n. 1792/2016;
- che, l'importo del canone, vista la portata d'esercizio della derivazione, per la tipologia di appartenenza corrisponde al minimo previsto;
- che, ai sensi del disposto di cui al comma 1 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, i canoni aventi importo **pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili** e devono essere corrisposti **in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione** all'atto della sottoscrizione del disciplinare;
- che il richiedente ha versato l'importo dovuto per l'intera durata della concessione, pari a € 37,21 in data 11/06/2018;
- che il deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, risulta costituito in occasione dei precedenti provvedimenti autorizzativi per l'importo di € 250,00, corrispondente alla misura minima prevista ai sensi del disposto di cui al comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015 e pertanto non è necessario operare l'adeguamento dell'importo;
- che il volume totale di prelievo concedibile (come valutato nella relazione prodotta dalla Ditta richiedente) è da ritenersi mediamente congruo;

RITENUTO che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, la concessione possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 18 del RR 41/2001;

D E T E R M I N A

- a) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, a Pagliani Afro C.F. PGLFRA45E03L969L residente nel Comune di Villa Minozzo (RE) la concessione a derivare acqua pubblica dal Torrente Secchiello in loc. Mulino Bruciato e dal Rio Bottaccio in loc. Case Zobbi in comune di Villa Minozzo ad uso domestico;
- b) di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 1,5 corrispondente ad un volume complessivo annuo non superiore a m³ 32 nel rispetto delle modalità nonché degli

obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;

- c) di stabilire che a norma della D.G.R. 787/2014 la durata della concessione **sia valida fino al 31 dicembre 2022;**
- d) di fissare il valore del **canone per l'intera durata della concessione**, determinato sulla base della normativa citata in premessa e fatti salvi successivi conguagli, in **€ 37,21, interamente versati prima del ritiro del presente atto;**
- e) di dare atto che il deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, risulta costituito in occasione dei precedenti provvedimenti autorizzativi per l'importo di **€ 250,00**, corrispondente alla misura minima prevista ai sensi del disposto di cui al comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015;
- f) di approvare il disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;
- g) di dare atto che la Struttura competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;
- h) di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di A.R.P.A.E.;
- i) di dare atto, infine, che:
 - i canoni e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;
 - qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
 - l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'amministrazione concedente e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza
 - avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie di cui agli artt. 18, 140, 143 e 144 del R.D. 1775/1933 e all'Autorità Giudiziaria ordinaria ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 art. 133 c. 1) b.

LA DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI REGGIO EMILIA
Dott.ssa Valentina Beltrame

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica **ad uso domestico irriguo (orto di mq 80)** in territorio **del Comune di Villa Minozzo (RE)** dal Torrente Secchiello località Mulino Bruciato o in alternativa dal Rio Bottaccio località Bottaccio-Case Zobbi richiesta da **Pagliani Afro** – Codice Fiscale **PGLFRA45E03L969L**.

Art. 1 - Quantitativo e modalità di prelievo dell'acqua

1.1 Quantità di acqua complessivamente derivabile:

- portata max di l/s 1,50;
- quantitativo massimo del prelievo 32 mc/anno

1.2 il prelievo della risorsa è effettuato direttamente dal Torrente Secchiello o dal Rio Bottaccio a mezzo di botte della capacità di mc. 1, trasportata su mezzo agricolo, con pompa della potenza di Kw 4 e con portata di 3 l/sec munita di tubo di pescaggio del diametro di mm 50. L'acqua è derivata ad uso domestico per irrigare l'orto (mq 80) situato in Villa Minozzo, censito al catasto urbano del Comune di Villa Minozzo al Fg. 22 particella 502.

Art. 2 - Destinazione d'uso dell'acqua

2.1 L'acqua può essere utilizzata esclusivamente per l'uso domestico irriguo e dovrà essere esercitato nel periodo da giugno a settembre nei giorni di lunedì e sabato. L'acqua è derivata ad uso domestico per irrigare l'orto (mq 80) situato in Villa Minozzo, censito al catasto urbano del Comune di Villa Minozzo al Fg. 22 particella 502.

Art. 3 - Localizzazione del prelievo e descrizione delle opere di derivazione

3.1 Localizzazione

Il prelievo della risorsa è esercitato sul Torrente Secchiello, in Comune di Villa Minozzo (RE), loc. Mulino Bruciato, in corrispondenza del terreno distinto nel NCT di detto Comune al foglio n. 11, part. 6, coordinate geografiche UTM RER 617.293 E (X); - 915.665,65 N(Y).

Il prelievo della risorsa è esercitato sul Rio Bottaccio in Comune di Villa Minozzo (RE), loc. Bottaccio-Case Zobbi, in corrispondenza del terreno distinto nel NCT di detto Comune al foglio n. 48, part. 179, coordinate geografiche UTM RER 616.098 E(X) - 912.258 N(Y).

3.2 Opere di derivazione

La risorsa idrica è attinta dal Torrente Secchiello o dal Rio Bottaccio mediante pompa mobile a scoppia della portata massima di prelievo di l/s 3 munita di tubo di pescaggio del diametro di mm 50 per l'irrigazione dell'orto domestico individuato al NCU del Comune di Villa Minozzo, foglio 22 - particella 502.

Art. 4 - Deflusso Minimo Vitale (DMV)

4.1 Al fine di garantire la tutela dell'ecosistema fluviale, la portata da lasciar defluire in alveo del corpo idrico Torrente Secchiello, a valle della sezione di prelievo (DMV), è fissata in 200 l/s da giugno a settembre.

Al fine di garantire la tutela dell'ecosistema fluviale, la portata da lasciar defluire in alveo del corpo idrico Rio Bottaccio, a valle della sezione di prelievo (DMV), è fissata in 20 l/s da giugno a settembre, in ottemperanza dei principi generali e dei criteri stabiliti nel Piano di Tutela delle Acque, adottato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 633 del 22/12/2004 e approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 40 del 21/12/2005.

4.2 Nei periodi di magra, il concessionario è tenuto a verificare le portate presenti nell'alveo di entrambi i corsi d'acqua, a valle del punto di presa, e a sospendere il prelievo delle acque superficiali ogni qualvolta accerti, o venga accertato dall'autorità preposta, che tali portate sono inferiori a quelle calcolate necessarie per il mantenimento in alveo del minimo deflusso vitale.

4.3 il Valore del DMV da lasciar defluire in alveo potrà essere aumentato qualora la portata concessa pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dal PTA per i corsi d'acqua interessati, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

Art. 5 - Durata della concessione

5.1 La concessione è assentita fino al **31/12/2022**, fatti salvo il diritto del concessionario alla rinuncia, ai sensi dell'art. 34 del R.R. 41/01

5.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata è facoltà della Struttura concedente:

- di dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

Art. 6 - Rinnovo della concessione

6.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del R.R. 41/01;

6.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla Struttura prima della scadenza della stessa.

Art. 7 - Canone della concessione

7.1 La L.R. n. 3/1999 e s.m.i. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni; la L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.

7.2 Il canone annuo 2018 ammonta a € 8,17 e quello frazionato per 7 mensilità, dovuto alla Regione Emilia-Romagna per l'annualità 2018 ammonta a € 4,77; detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice I.S.T.A.T. ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative e verrà congruato al termine del periodo di validità della concessione.

7.3 Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna prima del ritiro del presente atto, la somma di **€ 37,21** corrispondente al **canone per l'intera durata della concessione, salvo conguaglio**, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

7.4 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

Articolo 8 - Deposito Cauzionale

8.1 L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, corrispondente alla misura minima prevista ai sensi del disposto di cui al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, è di €. 250,00 e risulta già costituito in occasione dei precedenti provvedimenti autorizzativi, pertanto non è necessario operare adeguamento dell'importo;

8.2 Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario;

8.3 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del T.U. n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

Art. 9 - Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

9.1 Qualità delle acque derivate - In considerazione del tipo di utilizzo, il concessionario è tenuto ad adottare le misure necessarie finalizzate al controllo della qualità delle acque utilizzate nonché alla periodica verifica d'idoneità delle stesse, sollevando la Pubblica Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dal verificarsi di eventuali danni in relazione all'uso effettuato.

9.2 Dispositivo di misurazione - Il concessionario, qualora l'Amministrazione concedente lo richieda, dovrà procedere all'installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, entro il 31 gennaio di ogni anno, i risultati delle misurazioni effettuate sia alla Struttura concedente, sia al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia-Romagna e all'Autorità di Bacino del Fiume Po.

9.3 Cartello identificativo - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare la Struttura concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

9.4 Variazioni - La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso della Servizio, dà luogo a decadenza della concessione. Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

9.5 Stato delle opere - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi. In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

9.6 Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dalla Struttura concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

L'Amministrazione, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95 del D.Lgs n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;

9.7 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001) - Le opere di derivazione alla cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata devono di norma essere rimosse a cura e spese del concessionario ed i luoghi ripristinati. Qualora il Servizio non ritenga opportuno, per ragioni tecniche idrauliche o di pubblico interesse, obbligare il concessionario alla rimozione delle opere di derivazione realizzate in aree appartenenti al demanio idrico, trasmette parere motivato all'Agenzia del Demanio ai fini della decisione in ordine all'acquisizione al demanio idrico delle opere stesse o al loro eventuale affidamento in gestione ad altri soggetti. Il Servizio, nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, ponendo a carico del concessionario l'onere delle spese relative.

9.8 Sub-concessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione.

9.9 Revoca - la concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

Art.10 - Sanzioni

10.1 Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione:

- è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss.mm. e integrazioni, per violazione agli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare;

- decade qualora commetta uno o più dei seguenti fatti, eventi od omissioni e diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda:
 - destinazione d'uso diversa da quella concessa;
 - mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
- decade immediatamente dal diritto a derivare in caso di sub-concessione a terzi.

10.2 L'Amministrazione concedente, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 11 - Osservanza di leggi e regolamenti

11.1 Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamenti poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

11.2 È a carico del concessionario l'osservanza di ogni eventuale obbligo di legge derivante da norme specifiche, di qualsiasi livello, o prescritto da autorità competenti ai sensi di legge, ed in particolare di quelli riguardanti la necessità di porre in essere misure atte a prevenire intrusioni anche accidentali nei luoghi in cui avviene la derivazione, nonché di utilizzare, per il prelievo, il sollevamento ed il trasporto della risorsa idrica, apparecchiature tecniche conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di rumore.

11.3 E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Firmato per accettazione dal concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.